REGOLAMENTO (CE) N. 1774/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1996

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/93 (4), ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1773/96 (6), il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 %; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del granturco e del sorgo;

considerando che taluni Stati membri hanno presentato domande in tal senso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti all'intervento nel corso della campagna 1996/1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.
(4) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 6.
(5) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
(6) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1996/1997

Stato membro	Cereali
Belgio	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Danimarca	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, la segala, il granturco e il sorgo
Germania	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Irlanda	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Lussemburgo	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Austria	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo
Paesi Bassi	Tutti i cereali, salvo il frumento duro, granturco e sorgo